

Legge regionale 09 agosto 2013 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.

Art. 49

(Norma transitoria concernente la restituzione dei contributi versati per la corresponsione dell'assegno vitalizio)

1. Con riferimento alle domande già presentate ai sensi dei commi 6, 6 bis e 6 ter dell'articolo 17 della legge regionale 18/2011, il termine di centottanta giorni previsto dal comma 6 quater del medesimo articolo, come inserito dall'articolo 37, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.